



Marina di Baunei e S.Maria Navarrese S.r.l.
Porto turistico di S.Maria Navarrese

Regolamento interno dell'approdo.

A) Oggetto ed estensione del regolamento interno.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'amministrazione generale dell'approdo turistico di S.Maria Navarrese.

Art. 2 - SOGGETTI VINCOLATI

Il presente regolamento vincola tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo i beni e tutte le infrastrutture che comunque ricadono nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 3 - NORME VINCOLANTI

Oltre alle clausole contenute nel presente regolamento, vincolano coloro che utilizzano l'approdo turistico di S.Maria Navarrese, le condizioni e le obbligazioni assunte dalla Marina di Baunei e S.Maria Navarrese S.r.l. con l'atto di concessione n.° 98/01 di registro e n.° 145/01 di repertorio, in data 23/10/01 di Compamare-Cagliari.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme di legge e di regolamento, applicabili alle attività che vengono svolte all'interno dell'area oggetto del summenzionato titolo concessorio, in primo luogo le norme contenute nel Codice della Navigazione.

B) Modifiche del regolamento.

Art. 4 - MODIFICHE

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Società Marina di Baunei e S.Maria Navarrese S.r.l.

Le suddette varianti dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci e sottoposte all'approvazione dell'Autorità Marittima.

C) Amministrazione generale.

Art. 5 - GESTIONE DELL'APPRODO

La gestione dell'approdo è assicurata dalla Direzione dell'approdo stesso attraverso personale all'uopo autorizzato.

Di detto personale, la Direzione comunicherà periodicamente all'Autorità marittima le generalità, le qualifiche professionali e/o le mansioni svolte.

Tale personale indosserà una tenuta particolare che ne consentirà il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Art. 6 - PERSONALE PREPOSTO AL RISPETTO DELLE NORME

Ferma restando l'autorità e le prerogative degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, la Direzione dovrà vigilare perché vengano rispettate le norme di carattere generale previste dalle vigenti leggi italiane e perché venga osservato il presente regolamento. A tal fine il personale della Direzione potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse dovrà attenersi. Tale personale dovrà tempestivamente comunicare alla Direzione ogni trasgressione alle norme suddette.

Art. 7 - DIREZIONE DELL'APPRODO

La Direzione dell'approdo è retta da un Delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione. Gli Uffici della Direzione sono nell'ambito dell'approdo.

Art. 8 - DELEGATO

Il Delegato vigila su tutta l'organizzazione portuale ed ha potestà di controllo sui natanti, su tutte le infrastrutture, i locali e quanto altro si trova nell'ambito dell'approdo turistico.

Art. 9 - INFRAZIONI

Le violazioni riguardanti il presente regolamento e/o le disposizioni legislative vigenti in materia, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente art. 6, saranno segnalate tempestivamente dalla Direzione all'Autorità marittima o, in caso di urgenza, prioritariamente alla più vicina autorità di P.S.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che potranno essere adottati dalle competenti Autorità in ordine alle infrazioni rilevate, la Direzione potrà adottare provvedimenti a carico dell'utente.

Il Delegato dell'approdo può allontanare il natante dopo la seconda infrazione, sentito il parere del Presidente o facente funzione.

Art. 10 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

La Direzione provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto regolamento.

Nello spirito del presente regolamento interno e, per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti dell'approdo medesimo.

D) Ormeggi, traffico marittimo e doveri degli utenti

Art. 11 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

È consentito, previa autorizzazione della Direzione e dell’Autorità marittima, lo svolgimento di attività commerciali, professionali o artigianali nell’ambito dell’approdo, a bordo o a mezzo di imbarcazioni.

Art. 12 - ORMEGGI

L’approdo turistico di S.Maria Navarrese consente l’ormeggio di 270 natanti agli ormeggi riservati e di 30 natanti agli ormeggi pubblici.

Gli ormeggi, sia pubblici che privati, sono divisi in diverse categorie secondo il tipo di imbarcazione che può esservi ammesso come da prospetto allegato. Le caratteristiche dei posti messi a disposizione sono le seguenti:

| Categorie | Dimensioni (mt.) | Unità (mt.) |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| I | 7 x 2,5 | 76 |
| II | 9 x 3,0 | 52 |
| III | 11 x 3,5 | 68 |
| IV | 13 x 4,0 | 96 |
| VI | 19 x 6,5 | 8 |

Tutti i posti sono assegnati agli utenti previo pagamento anticipato del corrispettivo dovuto, come indicato nel prospetto “Tariffe per il servizio di ormeggio”, che, unitamente all’allegato “Tariffe per i servizi offerti dal porto turistico di S.Maria Navarrese”, sono predisposte dalla Direzione e sono parte integrante del presente regolamento.

Tali tariffe dovranno essere comunicate all’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax entro il 1° marzo di ogni anno e, nella loro predisposizione, dovranno tenere conto di quanto stabilito dalla concessione n.° 98/01 a proposito dell’ormeggio delle unità del locale ceto peschereccio che abitualmente stazionano in questo porto.

Art. 13 - ENTRATA IN PORTO

L’entrata in porto è autorizzata solamente ai natanti da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni di effettuare la navigazione corrispondente al tipo ed al modello del natante.

Art. 14 - IMBARCAZIONI IN TRANSITO

Gli utenti delle imbarcazioni in transito che, non fruendo di ormeggio fisso, intendono utilizzare la parte dell’approdo riservato ad uso pubblico, devono seguire le disposizioni del personale del porto in attesa dell’assegnazione di un posto di ormeggio, se disponibile.

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi pubblici non dovrà superare le 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore.

Art. 14 bis - REGOLAMENTAZIONE E TARIFFE INERENTI L’IMBARCO E LO SBARCO DI PASSEGGERI NEL PORTO PER LE IMBARCAZIONI ABILITATE AL TRASPORTO PASSEGGERI LOCALI

Tutte le imbarcazioni abilitate al trasporto passeggeri locali che intendono accedere al porto per effettuare operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, per fini commerciali, sono tenute al pagamento degli

importi quantificati con apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione della Marina di Baunei e S. Maria Navarrese S.r.l..

Sono esonerate dal pagamento di tali importi le sole imbarcazioni abilitate al trasporto passeggeri che risultano essere titolari di un ormeggio fisso annuale presso il Porto Turistico di Santa Maria Navarrese, in virtù di contratto in corso di efficacia.

Tutte le imbarcazioni abilitate al trasporto passeggeri locali che intendono accedere al porto per effettuare operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, ritenuta l'esigua estensione del bacino di evoluzione all'interno dell'approdo, devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dal personale del Porto.

Art. 15 - ORMEGGIO NELLE ZONE PUBBLICHE

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa nelle zone pubbliche è assegnato dalla Direzione dell'approdo.

L'assegnazione dei posti nelle zone pubbliche è in relazione al numero dei posti disponibili.

Ogni eventuale deroga è di competenza della Direzione.

Art. 16 - DIMENSIONI

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio.

Per gli ormeggi destinati all'uso pubblico, in caso di inosservanza del divieto di cui sopra, si provvederà alla rimozione dell'imbarcazione a spese dell'inadempiente.

Per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti degli ormeggi riservati, salvo maggiori e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione, qualora non fosse ottemperato al suo invito dall'utente o dai suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per i servizi dell'ormeggio cui sarà trasferito il natante.

Art. 17 - PERIODI DI ASSENZA

Ai fini dell'eventuale assistenza, l'utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere e la data del previsto ritorno.

L'avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21,00.

Art. 18 - MANOVRE

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione.

La stessa potrà disporre il movimento e lo spostamento degli ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà provvedervi direttamente con personale di propria fiducia, addebitando allo stesso proprietario le eventuali spese.

Art. 19 - VELOCITÀ MASSIMA (Ordinanza Com.te Circomare Arbatax n° 34 del 12.08.2005)

Nell'ambito dell'approdo, la velocità massima, salvo casi di forza maggiore, non deve essere superiore ai 3 nodi e non deve comunque determinare il pericolo di provocare il cosiddetto "urto equiparato",

vale a dire il danno provocato dallo spostamento dell'acqua o da altra causa analoga. Da tale limite sono esclusi i natanti in servizio della Capitaneria di Porto, delle Forze dell'Ordine, della Polizia Municipale del Comune di Baunei e della Società Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese Srl.

Art. 20 - DIVIETI RELATIVI AGLI ORMEGGI

È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte e sono responsabili di ogni danno che a quest'ultime venga arrecato. Le cime di ormeggio autoaffondanti presenti in corrispondenza del posto barca, devono essere impiegate solo per recuperare la catena collegata al corpo morto. È fatto divieto di avvolgerle alle bitte e alle galloce di bordo. Ogni utente assicurerà alla catena, cui il cavo di brandeggio è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle bitte di bordo. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione relativamente al modo in cui essa è stata dallo stesso ormeggiata. È fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. L'ormeggio di murata sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione dell'approdo.

Art. 21 - ACQUA DI SENTINA E RIFIUTI

È severamente vietato svuotare le acque di sentina in porto, gettare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro nell'ambito dell'approdo sia in acqua che su banchine, moli e pontili. Ogni contravvenzione a queste norme verrà segnalata dal Direttore del porto ai competenti organi preposti. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è dotato. Per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, devono essere usate le apposite installazioni o, secondo il caso, i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per accogliere e conservare i liquami a bordo.

Art. 22 - RUMORI MOLESTI, PROIETTORI O FARI

È vietato porre in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 9,00 e dopo le ore 21,00, nonché dalle 12,30 alle 16,30 durante il periodo giugno-settembre. Sono vietati nei detti orari anche l'uso dei segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi e qualunque altra attività o comportamento che possano disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori che comportino disagio o molestie agli altri utenti devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate. È proibito l'uso di qualsiasi proiettore o faro.

Art. 23 - INGOMBRI DELLE BANCHINE E PONTILI

È vietato ingombrare le banchine, i moli ed i pontili con materiali di qualunque genere.

Art. 24 - EFFICIENZA E SICUREZZA DELLE IMBARCAZIONI

Tutte le unità che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. La Direzione può chiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della com-

tente Autorità marittima.

Art. 25 - DIVIETI VARI

Nelle acque dell'approdo ed all'imboccatura sono vietati: la balneazione, la raccolta di frutti di mare e di molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo compresa la pesca subacquea.

È vietata la navigazione a vela. In caso di avaria al motore ausiliario, l'utente dovrà richiedere alla Direzione l'ausilio dei mezzi portuali per il rimorchio.

Le prove di velocità sono vietate entro 300 metri dall'entrata dell'approdo.

È vietato il lavaggio delle autovetture lungo le banchine.

È inoltre vietato lavare stoviglie, fare il bucato o la doccia sulle banchine e sui pontili.

È vietato infine l'ingresso nell'ambito portuale di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro, salvo espressa autorizzazione della Direzione.

Art. 26 - ANIMALI DOMESTICI

All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli animali possano recare molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili.

Art. 27 - GUARDIANO PER LE MANOVRE

Il proprietario o possessore di ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà nominare un guardiano che dovrà essere in grado di effettuare le manovre che gli saranno ordinate.

In mancanza di guardiano la Direzione dell'approdo provvederà, in caso di emergenza, ad effettuare le manovre necessarie con mezzi e personale adeguato, a spese e sotto la responsabilità del proprietario o possessore del natante. A tale scopo, una copia di chiavi in busta sigillata, dovrà essere depositata presso la Direzione dell'approdo.

Art. 28 - STATO DELLE IMBARCAZIONI

Ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza.

Qualora gli agenti alla vigilanza dell'approdo constatino che un natante è in stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o possessore e simultaneamente, in caso di urgenza, il guardiano nominato, affinché venga eliminato l'inconveniente.

Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Art. 29 - AFFONDAMENTO DEL NATANTE

Qualora un natante affondi dentro l'approdo, nell'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il guardiano nominato, sono obbligati alla rimozione o allo smantellamento del relitto, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione dell'approdo.

Art. 30 - MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI E LAVORI VARI

In caso di lavori di manutenzione degli ormeggi o di altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione dell'approdo disporrà gli appositi segnali o bandiere.

Qualsiasi spostamento dei natanti avverrà fuori dai segnali suddetti.

Art. 31 - LAVORI SUBACQUEI SULLE IMBARCAZIONI

L'ispezione delle carene o eventuali lavori subacquei sulle imbarcazioni sono autorizzati esclusivamente dalla Direzione e dovranno essere effettuati solo da operatori subacquei specializzati.

Art. 32 - LAVORI SULLE IMBARCAZIONI

Al fine di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, le aree destinate ad accogliere le attività dirette a fornire servizi di riparazione e/o di manutenzione sui natanti, dovranno essere delimitate in modo da impedire l'accesso al personale estraneo.

Il cantiere navale non potrà in alcun modo ingombrare le strade del porto o la banchina, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti delle imbarcazioni.

L'esecuzione di lavori sui natanti nella cinta portuale è autorizzata soltanto nelle aree destinate opportunamente a tale uso.

Nell'ambito del porto turistico, la Direzione può autorizzare l'esecuzione di lavori sulle unità nel posto di ormeggio soltanto da parte di personale e/o ditte muniti, qualora necessario, dell'autorizzazione ad operare in ambito portuale, secondo le modalità previste dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

Durante l'esecuzione dei lavori devono comunque essere osservate le prescrizioni date dal personale incaricato.

Chiunque intenda eseguire lavori in economia sulla propria unità nel posto di ormeggio deve ottenere il permesso dalla Direzione e concordare le modalità di esecuzione, sia in ordine alla necessità di occupare spazio sia per quanto concerne la sicurezza.

In ogni caso, sono assolutamente vietati:

- i lavori che arrechino molestie o disturbo alle imbarcazioni ormeggiate in prossimità;
- i lavori con l'uso della fiamma ossidrica o simili sulle unità, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- i lavori di verniciatura scafo e coperta a gel coat, smalto o altra sostanza;
- la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione del personale preposto; può essere consentito l'uso di piccole apparecchiature elettriche solo se collegate con cavo intero, senza giunto e con collegamento a terra, nel rispetto delle norme in vigore;
- in genere, tutti i lavori che possono essere causa di incendi o di inquinamento.

Ove autorizzati, i lavori di cui sopra potranno essere eseguiti solo ed esclusivamente nel periodo di tempo e nelle aree specificamente indicati dalla Direzione.

Durante i lavori, il pontile o la banchina dovranno essere tenuti puliti ed i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori al termine di ogni giornata; il conferimento ed il conseguente smaltimento di eventuali rifiuti speciali dovrà avvenire a spese e cure del possessore e/o proprietario l'imbarcazione interessata dai lavori.

Durante i lavori, è vietato ingombrare il pontile e/o la banchina con oggetti di qualsiasi genere, se non per le normali operazioni di carico e scarico, limitatamente agli orari di esecuzione degli interventi ed, in ogni caso, in modo da non recare pregiudizio al decoro del Porto.

L'autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui sopra può essere concessa, diniegata e revocata ad insindacabile giudizio della Direzione dell'approdo.

Nessuna riparazione di rilievo potrà essere eseguita sulle unità nel posto di ormeggio. Tutte le riparazioni devono essere eseguite soltanto nelle aree a terra all'uopo indicate dal personale incaricato.

Salvo il caso di emergenza od avaria ed, in ogni caso, previa specifica autorizzazione della Direzione, nessun tipo di intervento o lavoro – eseguito da terzi o in economia - è consentito sulle unità nel posto di ormeggio nel periodo che va dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno.

Per poter effettuare i lavori di cui sopra sul proprio natante, l'utente deve presentare istanza alla Direzione dell'approdo dichiarando se intende eseguire i lavori di persona, se intende servirsi del locale cantiere navale o se intende avvalersi di professionalità esterne. Deve indicare anche la tipologia di la-

vori che intende eseguire, la durata approssimativa degli stessi e, su richiesta, deve depositare in Direzione i documenti dell'imbarcazione.

Copia dell'istanza ed i relativi documenti potranno essere consegnati dalla Direzione all'Autorità marittima, al fine di consentire alla medesima, se ritenuto opportuno, di effettuare le visite ed i controlli necessari in relazione al tipo ed all'entità dei lavori medesimi ai sensi della normativa vigente.

Art. 33 – VIGILANZA E RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

La Direzione dell'approdo vigilerà e controllerà che vengano osservate le norme di cui all'articolo che precede e, se necessario, darà opportune disposizioni che tutti sono obbligati a rispettare. In difetto, la Direzione revocherà l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Il titolare del contratto d'ormeggio che viola le disposizioni di cui all'articolo 32, ferma la potestà sanzionatoria delle Autorità preposte, è soggetto alla responsabilità contrattuale nei confronti della Marina di Baunei e S. Maria Navarrese S.r.l., che, valutata la condotta, adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno e/o richiesta di risoluzione del contratto di ormeggio. In ogni caso, il titolare del contratto d'ormeggio si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsiasi danno - diretto o indiretto - conseguente all'espletamento delle attività di cui al precedente articolo (anche se autorizzate) cagionato a sé stesso, e/o a terzi, e/o alla Marina di Baunei e S. Maria Navarrese S.r.l..

Art. 34 – ALAGGIO E VARO

Il varo e/o l'alaggio di una imbarcazione deve essere previamente autorizzato dalla Direzione, alla quale deve essere presentata apposita istanza scritta.

L'operatore addetto all'alaggio e varo è obbligato a farsi consegnare dal proprietario dell'imbarcazione la copia dell'autorizzazione a lui destinata, prima di effettuare qualsiasi intervento sul natante.

In mancanza della suddetta autorizzazione, l'operazione non potrà essere effettuata.

Art. 35 - FACILITAZIONE DEI MOVIMENTI DEI NATANTI

Il proprietario, l'equipaggio o guardiano di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quanto altro serve per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 36 - GIOCHI E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Nell'ambito dell'approdo sono proibiti i giochi in genere, in particolare i giochi con il pallone ed altre attività che possano recare molestia agli utenti dell'approdo.

È inoltre vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio e TV.

Art. 37 - ASSICURAZIONE DEI NATANTI

Tutti i natanti che utilizzeranno l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell'approdo che potrà richiederne l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell'approdo

potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo.

Art. 38 - DANNI

La Direzione non è responsabile per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano i posti di ormeggio o che si trovino nell'ambito dell'approdo ad altro titolo.

La Direzione è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito dell'approdo, dal suo personale o da cose ed animali di sua proprietà ed a tale scopo ha stipulato apposita polizza assicurativa.

Art. 39 - FURTI

La Direzione non risponde di eventuali furti di oggetti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso, a meno che non si tratti di oggetti adeguatamente custoditi e presi in carico dalla Direzione del porto.

E) Traffico veicolare

Art. 40 - ACCESSO VEICOLARE

L'accesso veicolare all'interno dell'approdo è consentito a coloro che vi sono autorizzati ed in ragione della disponibilità di posti macchina.

L'accesso è consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

Ogni altro utente dell'approdo, per depositare persone e bagagli, può accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo, al punto più vicino all'imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area demaniale o all'esterno di essa, secondo il caso.

Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica sia orizzontale che verticale.

Art. 41 - PARCHEGGIO

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e di mezzi comunque trainanti o trainati, deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

Al fine di garantire la visitabilità della struttura da parte dei portatori di handicap, la Direzione predispone la riserva di almeno due posti macchina, opportunamente segnalati, oltre ad un idoneo servizio igienico.

Art. 42 - POSTI AUTO

I posti auto nei parcheggi possono essere numerati.

Al titolare del parcheggio può essere consegnato un contrassegno da tenere in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Art. 43 - RIMOZIONE FORZATA

La rimozione forzata di cui al precedente art. 41, sarà effettuata senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale.

Gli automezzi ed i veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, a spese del proprietario per quanto attiene sia il trasporto che il deposito.

Art. 44 - DIVIETO DI ACCESSO AI PONTILI

È vietato l'accesso al pontile ai non-titolari di ormeggio su detto pontile o ai non-autorizzati dalla Direzione.

È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo accedere ai pontili su autovetture, motorini, biciclette, patini e monopattini.

F) Servizi

Art. 45 - SERVIZI A CURA DELLA DIREZIONE

La Direzione cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Pulizia dello specchio d'acqua e raccolta dei rifiuti di bordo;
- 2) Pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 3) Servizio antincendio e antinquinamento;
- 4) Vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti dell'approdo, nonché sulle imbarcazioni per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento;
- 5) Assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti;
- 6) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
- 7) Pubblica illuminazione nell'ambito dell'approdo.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti come di ogni altro servizio predisposto dalla Direzione secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle relative tariffe comunicate all'Autorità marittima ed allegate al presente regolamento.

Art. 46 - SERVIZI FORNITI

La Direzione, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'utente di ciascun ormeggio, dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, con la eventuale maggiorazione del costo delle spese di distribuzione.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del C.C.

In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la Direzione dell'approdo avrà il diritto di sospendere la somministrazione delle forniture sino all'adempimento da parte dell'utente.

Art. 47 - SERVIZI PARTICOLARI

Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristoranti, bar, boutiques, ecc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

Art. 48 - DISCIPLINA DEI SERVIZI

Nessun servizio, tra quelli resi direttamente dalla Direzione, potrà essere effettuato da altri nell'approdo.

La Direzione potrà autorizzare aziende specializzate ad operare nell'ambito portuale iscrivendole in apposito registro presso la Direzione dell'approdo.

Tali aziende, unitamente a quelle di cui agli artt. 11 e 47 del presente regolamento, dovranno pagare alla Direzione le tariffe da questa stabilite a titolo di autorizzazione all'esercizio dell'attività in ambito portuale.

G) Norme antincendio ed antinquinamento

Art. 49 - NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

L'impianto antincendio del porto di S.Maria Navarrese è costituito da n.° 30 colonnine, il cui funzionamento è verificato dal personale dipendente della Società concessionaria ogni 10 giorni nel periodo 01 luglio – 30 settembre e mensilmente nel restante periodo dell'anno.

La Direzione inoltre ha cura di predisporre una appropriata organizzazione per poter intervenire, in caso di incendio o di inquinamento, con proprio personale.

In tali circostanze, la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità, ispezioni a bordo e l'adozione di provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- a) In caso di versamento di idrocarburi sul piano acqueo o sulle banchine, sui moli o sui pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curandosi di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in loco;
- b) Prima della messa in moto del motore a benzina, l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- c) Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- d) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- e) Il rifornimento di carburante all'imbarcazione - in attesa che venga realizzata la stazione di distribuzione di carburanti all'interno dell'approdo - deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di serbatoi mobili e/o recipienti trasportabili che siano pienamente conformi a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e di tutela ambientale. Al di fuori di tali ipotesi, è as-

solitamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, con qualsiasi altro sistema.

- f) I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati;
- g) Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- h) In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per combattere le fiamme avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità e agli Organi dei quali sia previsto l'intervento.

A tal riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibile, anche il telefono.

La Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed alle opere portuali.

H) Foro competente

Art. 50 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero sorgere tra gli utenti e la Marina di Baunei e S. Maria Navarrese S.r.l., il Foro competente è quello di Lanusei.